CITTADINI DI SECONDO GRADO. — *Segnaliamo ancora una volta il caso di un cittadino italiano colpito nei suoi diritti e nelle sue legittime aspettazioni da un provvedimento chiaramente ispirato a una discriminazione di carattere politico.*

Il dottor A. C. presenta regolare domanda per essere ammesso a partecipare al concorso per uditore giudiziario bandito con D. M. 10 gennaio 1953. Verso la metà del gennaio 1954, il Ministero di Grazia e Giustizia comunica all'interessato di averlo ammesso al concorso con riserva essendo pendente a suo carico procedimento penale per contravvenzione, e precisamente per avere egli partecipato allo strillonaggio dell'« Unità ». Nel gennaio stesso del '54 l'interessato sostiene le prove scritte e viene ammesso agli orali del concorso. Ma il 4 dicembre '54, quando si avvicina ormai la data della sua presentazione agli orali, il Ministero gli comunica la sua esclusione dal concorso « in quanto dalle informazioni assunte non sarebbe risultato in possesso dei requisiti di cui all'art. 124 u.c. dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. D. 30-I-1941 n. 12 ». L'interessato chiede allora, il 17 dicembre, con diffida notificata all'amministrazione, copia integrale del provvedimento, che non gli viene fornita. Ricorre quindi al Consiglio di Stato (per la mancata motivazione del provvedimento, per eccesso di potere e per la violazione degli artt. 2, 3, 4, 51 e 113 della Costituzione), chiedendo intanto la sospensione del provvedimento in modo che gli sia possibile sostenere le prove orali. Tale domanda viene accolta a metà gennaio del '55. A. C. sostiene e supera le prove orali, conseguendo una classificazione in base alla quale è lecito pensare che debba trovare posto in graduatoria tra i vincitori del concorso. Senonché a questo punto interviene il giudizio del Consiglio di Stato che respinge il ricorso presentato dal dr. A. C.

Preme rilevare adesso in qual modo l'interessato ha potuto concludere che la mancata motivazione del provvedimento di esclusione dal concorso

sia da ricercare in una illegittima discriminazione di ordine politico. Prima ancora, infatti, dell'esclusione dal concorso, anzi — per l'esattezza — prima ancora dell'ammissione con riserva, era venuta a cadere ogni ragione di riserva, nel frattempo essendo stato esaurito il procedimento per contravvenzione a carico di A. C., con dichiarazione del pretore di Roma di non doversi procedere per inesistenza di reato e con una seconda dichiarazione dello stesso pretore di non doversi procedere per sopravvenuta amnistia, quando su istanza del P.M. era stato riaperto il procedimento, e non essendo intervenuto alcun fatto nuovo. La ragione dell'esclusione si deve quindi ricercare altrove. Ora, dagli atti esibiti, risulta che il Ministero di Grazia e Giustizia chiese ulteriori informazioni sull'interessato in esito al procedimento penale: in due successive comunicazioni del 7 e del 30 settembre '54 i carabinieri di Roma diedero attestazioni favorevolissime sul dr. A. C. Senonché, con nota del 28 ottobre 1954, interveniva la prefettura di Roma, confermando che la persona in questione « vive senza dar luogo a rilievi con la sua condotta in genere », ma concludendo, in cauda venenum: *« A. C. è iscritto al P.C.I., di cui è attivista ».*

È troppo pensare, dopo quanto si è riferito, che quest'ultima, e soltanto questa, sia stata la causa dell'esclusione di A. C. dal concorso? Ed è necessario rilevare che se è già indubbiamente grave e illegittimo che l'amministrazione si prenda simili arbitri, ancor più grave e preoccupante è che essi vengano confermati, e così in certo modo legalizzati, dalla magistratura? O si tratta soltanto anche qui di un caso di applicazione delle famigerate « misure amministrative » di cui al comunicato del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1954? (E. C.).